



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO DELEGATO SENZA PRENOTAZIONE DELLA SPESA - AREA 2 SERVIZIO TECNICO - PATRIMONIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO RONCONE P.ED. 622, RIENTRANTE NEL PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. PRENOTAZIONE DELLA SPESA E DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI E DI SCELTA DEL CONTRAENTE.

30/07/2025
N. 087/2025

Codice CUP: G22C22000090005
Codice CIG: 9935651694

IL FUNZIONARIO DELEGATO RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Vista la determina 096/2023 dd. 27/09/2023 che dispone tra l'altro:

- 1. Di approvare le risultanze di gara di cui alla lettera prot. 8740 di data 07.09.2023 con la quale il Consorzio dei Comuni Trentini comunicava l'esito della procedura ai sensi dell'art. 90, co. 1, del D.Lgs. 36/2023, provvedendo all'aggiudicazione dei lavori, a seguito di procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett b) D.L. 76/2020 e dell'art. 33 della L.P. n. 26 del 1993, mediante gara telematica ad invito, del 06.09.2023 per i lavori relativi al "PROGETTO ESECUTIVO DI RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO RONCONE P.ED. 622, RIENTRANTE NEL PNRR - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ - INVESTIMENTO 3.3: PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU" con il criterio del massimo ribasso mediante offerta prezzi unitari.*
- 2. Di disporre l'efficacia dell'aggiudicazione alla Martinelli e Benoni SRL, via Manzoni n. 43 38086 Ronzo-Chienis, P IVA 00106670227, con un ribasso del 7,592% (settevirgolacinquecentonovantadue), per un importo totale di contratto pari a Euro 3.464.132,14.= comprensivo degli oneri per la sicurezza come risulta dal verbale di apertura delle buste.*
- 3. Di impegnare la cifra totale di Euro 3.810.545,35. (oneri fiscali inclusi iva 10%) al capitolo 04022.02.2045 finanziato per l'importo complessivo dell'opera pari ad euro 4.868.500,00 per euro 2.908.500,00.= con contributi PNRR (capitolo 40200.01.4341), per Euro 290.850,00.= con contributi sul Fondo Opere Indifferibili (capitolo 40200.01.4352), per Euro 1.600.650,00.= con avanzo di amministrazione e per Euro 68.500,00.= con canoni aggiuntivi (capitolo 40200.01.4348) del Bilancio*

di previsione 2023/2025.

4. Di dare atto che il contratto di lavoro verrà stipulato ai sensi dell'art. 18, del d.lgs. n. 36 del 2023, sulla base della consegna della documentazione prevista nella lettera di invito per la stipula del contratto medesimo e che i lavori avranno inizio nel mese di settembre 2023 e che gli affidi per la Direzione lavori, Collaudo statico e Collaudo tecnico amministrativo verranno individuati con apposito provvedimento.

5. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. –TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016)".

6. Di dichiarare la spesa derivante dal presente provvedimento di complessivi Euro 3.810.545,35. (oneri fiscali inclusi iva 10%) sarà esigibile per euro 233.400,36 sull'esercizio 2023 e per Euro 3.577.144,99 (IVA 10% inclusa) sull'esercizio 2024 dando atto che in sede di riaccertamento dei residui si provvederà alla verifica effettiva dell'esigibilità della spesa tenendo conto del cronoprogramma rivisto in base alla data di consegna dei lavori e allo stato di avanzamento dell'opera.

Vista l'istanza di autorizzazione al subappalto inviata con prot. 7919 dd. 30/07/2025 relativa a:

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CERAMICI (OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi) per un importo pari ad **€ 84.550,94** I.V.A. esclusa;

alle seguenti ditte riunite in Associazione Temporanea di Impresa:

RI-BO CERAMICHE S.r.l., cod. fiscale e partita IVA **01378750366** con sede in 41013 - Carpi (MO) – Via Carlo Marx n. 117 (in qualità di capogruppo mandataria);

GREGA S.r.l., cod. fiscale e partita IVA **02967300357** con sede in Reggio Emilia (RE), Via Morelli n.18/1 (in qualità di mandante).

Vista la documentazione allegata:

1) copia autentica di contratto di subappalto e elenco prezzi sottoscritto dall'appaltatore e dal subappaltatore, la cui efficacia è condizionata al successivo rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante e contenente i seguenti dati:

a. descrizione dei lavori da affidare in subappalto ed elenco dei prezzi unitari delle voci di lavorazione pattuite con il subappaltatore;

b. clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

2) dichiarazione requisiti PNRR;

3) dichiarazione titolare effettivo;

4) Dichiarazione possesso ITP

5) visura camerale attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato dell'impresa subappaltatrice;

6) Durc dell'impresa subappaltatrice;

7) Certificato SOA S.r.l.;

8) Scomposizione prezzi contratto di subappalto

Preso atto della regolarità della documentazione presentata.

Vista la dichiarazione del titolare della Ditta appaltatrice che non esistono forme di controllo o collegamento con la Ditta subappaltatrice ai sensi dell'art. 2359 del codice civile

Vista la dichiarazione del titolare della Ditta subappaltatrice circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 24 della L.P. n. 2/2016 ed all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Visto l'art. 42 della L.P. 10.09.1993, n. 26, l'art. 138 del D.P.P. 9-84/Leg dd. 11.05.2012, l'art. 26 della L.P. 09.03.2016, n. 2 e l'art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

Verificato che in sede di offerta la Ditta appaltatrice aveva dichiarato l'intenzione di subappaltare parte delle lavorazioni come sopra indicate.

Vista la possibilità di subappaltare le suddette lavorazioni, allo stesso prezzo di aggiudicazione con ribasso non superiore del venti per cento, limite così fissato dal comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

Rilevata la propria competenza all'adozione della presente determinazione in funzione della nomina di funzionario tecnico, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Sella Giudicarie inquadrato nella Categoria D Livello base, nelle funzioni di responsabile della gestione dei compiti spettanti all'Area 2 dell'organizzazione amministrativa del Comune, nella materia dei lavori pubblici e manutenzioni agli immobili. Art. 60, comma 8, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2. Prot. 13773 dd. 16/12/2022;

Rilevato che l'art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decreto legislativo che contiene molte disposizioni in materia di contabilità che si applicano ora ai Comuni della Provincia di Trento a seguito del rinvio operato al Capo II della L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, stabilisce che la gestione di spesa avviene appunto attraverso atti dei responsabili dei servizi in base ad atti denominati determinazioni con i quali disposte le spese ed assunte le relative obbligazioni si impegna la spesa;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 dd. 15.03.2024, dichiarata immediatamente esecutiva, riguardante: "Art. 170 e 174 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.: approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 2024, 2024 e 2025 e relativi allegati."

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 dd. 28.03.2024, dichiarata immediatamente esecutiva, riguardante: "Adozione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per l'esercizio finanziario 2024-2025 ai fini dell'art. 169 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m." e ss.mm.

Dato atto che sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 185, comma 1, del CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2. il funzionario responsabile lavori pubblici dell'area 2 – Servizio tecnico Patrimonio e Attività produttive, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Vista la L.P. 10/09/1993 n. 26 e ss.mm. e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.G.P. 30/09/1994, n. 12-10/Leg. nonché la L.P. 09/03/2016, n. 2, la L.P. 23/1990 e s.m. e la Legge Provinciale 23 marzo 2020 n. 2 e s.m.

Visti il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e il Decreto legislativo 19/04/2017 n. 56.

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Visto il DL 34/2020 convertito con la legge 77/2020.

Vista la L.P. 3/2020.

D E T E R M I N A

1. Di autorizzare, per quanto in premessa, la ditta Martinelli e Benoni SRL, via Manzoni n. 43 38086 Ronzo-Chienis, P IVA 00106670227, appaltatrice dei lavori, al subappalto richiesto in dd. 30/07/2025 con prot. 7919 relativo a: **PAVIMENTI E RIVESTIMENTI CERAMICI (OS6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi)** per un importo pari ad € **84.550,94** I.V.A. esclusa;

alle seguenti ditte riunite in Associazione Temporanea di Impresa:

RI-BO CERAMICHE S.r.l., cod. fiscale e partita IVA **01378750366** con sede in 41013 - Carpi (MO) – Via Carlo Marx n. 117 (in qualità di capogruppo mandataria);

GREGA S.r.l., cod. fiscale e partita IVA **02967300357** con sede in Reggio Emilia (RE), Via Morelli n.18/1 (in qualità di mandante).

2. Di dare atto che il subappaltatore è terzo rispetto al rapporto contrattuale e all'Amministrazione appaltante ragione per cui del suo operato risponde solo e sempre l'appaltatore ai sensi dell'art. 1228 del codice civile.
3. Di dare atto che i pagamenti saranno disposti direttamente alle Ditte subappaltatrici ai sensi di quanto previsto dal capitolato riguardante lo specifico appalto e dall'art. 26, comma 6, della L.P. n. 2/2016.
4. Di specificare che dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.
5. Di comunicare all'appaltatore, al direttore dei lavori ed al coordinatore della sicurezza in fase esecutiva l'avvenuta autorizzazione al subappalto.
6. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, al fatto che avverso la presente determinazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:

A. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104/codice del processo amministrativo. (*)

C. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199. (*)

(*) I ricorsi b) e c) sono tra loro alternativi.

Si fa presente in ogni caso che per quanto riguarda gli aspetti della presente deliberazione che rientrano nelle procedure di affidamento relative a pubblici lavori, servizi o forniture, in luogo dei ricorsi (straordinario o giurisdizionale) sopramenzionati è ammesso soltanto ricorso al T.R.G.A. di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, con decorrenza secondo i casi ivi indicati.

*IL FUNZIONARIO RESPONSABILE LAVORI PUBBLICIE
MANUTENZIONE AGLI IMMOBILI DELL'AREA 2*

arch. Stefano Libardi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005; in originale archiviato digitalmente.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.